



Bruxelles, 11.3.2022
COM(2022) 89 final

2022/0068 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Sia l'accordo di recesso¹ sia l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione² tra l'Unione e il Regno Unito consentono a una parte di adottare e applicare determinate misure al fine di indurre l'altra parte a dare esecuzione a un lodo emesso da un collegio arbitrale: si tratta di misure correttive temporanee destinate ad applicarsi fino al raggiungimento della conformità totale³. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede inoltre la possibilità che, su richiesta di una parte, il collegio arbitrale autorizzi l'applicazione di misure compensative se è constatata una consistente incompatibilità delle misure correttive messe in atto dall'altra parte con le disposizioni applicabili⁴.

I due accordi consentono a ciascuna parte di adottare le seguenti misure senza dover prima ricorrere all'applicabile meccanismo di risoluzione delle controversie:

- (a) misure correttive:
 - (a) in virtù dell'accordo di recesso (in relazione alla mancata aggiunta di applicabili strumenti del diritto dell'Unione al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord)⁵;
 - (b) in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in relazione a sovvenzioni, trasporto su strada e pesca)⁶;
- (b) misure di riequilibrio:
 - (a) in virtù dell'accordo di recesso (in relazione alle misure di salvaguardia adottate dal Regno Unito che creano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord)⁷;
 - (b) in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in relazione alle misure di salvaguardia adottate dal Regno Unito che creano uno squilibrio

¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7). Accordo concluso a norma della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1) ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

² Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10). Accordo concluso a norma della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2). Accordo applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed entrato in vigore il 1° maggio 2021.

³ Articolo 178 dell'accordo di recesso e articolo 749 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

⁴ Articolo 374, paragrafo 12, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

⁵ Articolo 13 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso.

⁶ Articoli 374, 469 e 506 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

⁷ Articolo 16 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso.

tra i diritti e gli obblighi ai sensi dell'accordo medesimo o eventuale accordo integrativo)⁸;

- (c) in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in relazione alle divergenze in materia di lavoro e protezione sociale, tutela ambientale o climatica o controllo delle sovvenzioni)⁹;
- (c) contromisure in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in risposta alle misure di riequilibrio adottate in conformità dell'articolo 411 dell'accordo medesimo)¹⁰;
- (d) misure di salvaguardia:
 - (a) in virtù dell'accordo di recesso (se dall'applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord derivano gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali che rischiano di protrarsi nel tempo, o una diversione degli scambi)¹¹;
 - (b) in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale che rischiano di protrarsi nel tempo)¹²;
- (e) sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo in caso di violazione di determinate disposizioni dell'accordo medesimo o eventuale accordo integrativo ovvero in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, segnatamente in materia di scambi di merci, trasporto aereo, trasporto su strada, pesca e programmi dell'Unione¹³.

L'Unione è autorizzata, in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a sospendere o cessare l'applicazione del protocollo I in relazione a uno o più programmi o attività dell'Unione, o a parte di essi, se il Regno Unito omette di versare il proprio contributo finanziario ovvero apporta modifiche significative a determinate condizioni originarie.

L'Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale¹⁴. Le summenzionate misure dovrebbero pertanto riguardare anche siffatti accordi integrativi.

È opportuno che l'Unione possa adottare adeguate misure se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù degli accordi risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora.

⁸ Articolo 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

⁹ Articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le misure possono essere adottate e applicate salvo se l'altra parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale che stabilisca se sono conformi alle condizioni previste dall'articolo medesimo.

¹⁰ Articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

¹¹ Articolo 16 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso.

¹² Articolo 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

¹³ Articolo 34, articolo 434, paragrafo 4, articolo 435, paragrafo 12, e articoli 457, 501 e 506 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

¹⁴ Articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2) è uno di siffatti accordi integrativi.

Con la decisione relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("decisione del Consiglio")¹⁵, il Consiglio ha conferito alla Commissione il potere di adottare a nome dell'Unione la maggior parte delle misure summenzionate "fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure"¹⁶.

All'atto della conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Commissione e il Consiglio hanno formulato una dichiarazione comune in cui affermano che, fatto salvo il diritto di iniziativa conferitole dai trattati, la Commissione intende proporre l'atto legislativo specifico menzionato nella stessa dichiarazione non oltre il 31 marzo 2022¹⁷.

La presente proposta legislativa onora l'impegno politico assunto. Il regolamento proposto conferisce alla Commissione il potere di adottare le misure summenzionate, e di modificarle, sospenderle o abrogarle secondo necessità, mediante atti di esecuzione. Laddove la misura consista nella sospensione di un obbligo derivante da uno degli accordi, i poteri conferiti si estendono all'adozione di adeguate restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'accordo in questione. Il regolamento proposto permette pertanto all'Unione d'intervenire con tempestività ed efficacia a tutela dei propri interessi nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nessuna disposizione precedente disciplina il recesso di uno Stato membro dall'Unione e successivamente il suo partenariato con essa. L'assoluta novità del sistema instaurato con l'accordo di recesso e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione emerge con particolare evidenza per il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso, che consente al Regno Unito di partecipare al mercato unico delle merci nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il regolamento proposto si applicherà in luogo del conferimento di poteri alla Commissione previsto dalla summenzionata decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Una volta che sarà stato adottato, la Commissione presenterà pertanto una proposta di abrogazione delle pertinenti parti di tale decisione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Data l'ampiezza dell'ambito di applicazione dei due accordi, potrebbe essere necessario adottare misure in relazione alle seguenti politiche dell'Unione: politica comune della pesca, politica comune dei trasporti, politica del mercato interno, politica di ricerca e sviluppo, politica spaziale e politica commerciale comune.

¹⁵ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio.

¹⁶ Articolo 3 della decisione del Consiglio.

¹⁷ Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sul monitoraggio e l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, punto 3.

Il regolamento proposto costituisce *lex specialis* rispetto alle disposizioni settoriali del diritto dell'Unione per quanto disciplinano la stessa materia, alle quali potrebbe eventualmente sovrapporsi, ad esempio nel settore della politica commerciale comune¹⁸ o della politica dei trasporti¹⁹.

Date le peculiarità delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il regolamento proposto non contempla misure rientranti nel loro ambito di applicazione.

Una proposta legislativa distinta disciplina l'adozione di misure nel settore dei programmi di ricerca e formazione dell'Euratom.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Le basi giuridiche sono le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che disciplinano i settori in cui è possibile che debbano essere adottate misure unilaterali e di esecuzione, vale a dire:

- articolo 43 TFUE (pesca);
- articoli 91 e 100 TFUE (trasporti);
- articoli 173, 182, 188 e 189 TFUE (programmi dell'Unione);
- articolo 207 TFUE (politica commerciale comune).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il regolamento proposto dà attuazione all'accordo di recesso e all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, entrambi di competenza esclusiva dell'Unione. Poiché l'obiettivo di stabilire le modalità e procedure che presiedono all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Le misure adottate nell'ambito dell'iniziativa proposta interesseranno tuttavia gli Stati membri, situazione che giustifica il ricorso alle procedure di comitato.

• Proporzionalità

Per quanto i diritti dell'Unione di cui si contempla l'esercizio siano previsti negli accordi stessi, le misure proposte si limitano a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di un loro esercizio effettivo e celere. Le condizioni che, in virtù dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, si applicano all'adozione di misure unilaterali e di esecuzione assicurano altresì che queste si limitino a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi specifici ivi stabiliti.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

¹⁹ Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 4).

- **Scelta dell'atto giuridico**

La forma del regolamento è quella più adatta all'obiettivo perseguito, ossia stabilire i principi generali e le condizioni uniformi applicabili all'esercizio dei diritti di cui l'Unione dispone ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'iniziativa ha carattere procedurale e istituzionale.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per i motivi seguenti.

1. La Commissione non dispone di opzioni strategiche in quanto: a) la proposta struttura il modo in cui sono adottate nell'Unione misure già concordate in due accordi internazionali, senza alcun margine di variazione; b) la Commissione si è impegnata con Parlamento europeo e Consiglio a presentare una proposta di atto legislativo entro una determinata data.

2. Considerato il carattere procedurale dell'atto, non si attendono effetti identificabili direttamente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Le misure adottate a norma del regolamento proposto sarebbero un atto legittimo dell'Unione ai sensi della Carta dei diritti fondamentali, in quanto l'azione assolverebbe gli obblighi di fondarsi su un'adeguata base giuridica, emanare da un'autorità competente, perseguire un obiettivo legittimo, vale a dire l'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dai suddetti accordi, e rispettare il principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

È previsto un riesame dell'attuazione del regolamento proposto entro cinque anni dall'entrata in vigore. Il termine è allineato a quello previsto per il riesame congiunto effettuato dalle due parti di cui all'articolo 776 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento proposto, vale a dire stabilire le modalità e procedure che permettano l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Detti diritti possono essere esercitati ricorrendo alle misure elencate al paragrafo 2 del medesimo articolo, con le modalità stabilite all'articolo 2 e secondo la procedura di comitato prevista all'articolo 3. Le misure devono in particolare limitarsi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo stabilito nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'articolo 4 conferma il carattere di *lex specialis* del regolamento proposto. L'articolo 5 prevede che la Commissione riesamini il regolamento entro cinque anni dall'entrata in vigore per accertare se continui a rispondere allo scopo fissato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni²¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")²². L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha concluso, a nome dell'Unione, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")²³. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (3) Sia l'accordo di recesso sia l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permettono a ciascuna parte di adottare determinate misure nei casi specifici ivi stabiliti e fatte salve le condizioni e procedure ivi stabilite. Le misure possono comportare la sospensione di taluni obblighi derivanti dall'accordo in questione.
- (4) L'Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell'accordo sugli scambi commerciali e la

²⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

²¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

²² GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

²³ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale.

- (5) Qualora emergesse la necessità di esercitare i propri diritti ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri. È opportuno che l'Unione possa adottare adeguate misure se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù di detti accordi risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all'adozione di tali misure.
- (6) Le modalità e procedure stabilite nel presente regolamento dovrebbero prevalere su qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione che disciplini la stessa materia adottata in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (7) Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro cinque anni dall'entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare l'esercizio celere, effettivo e flessibile dei corrispondenti diritti dell'Unione previsti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione delle summenzionate misure e, se del caso, di misure di restrizione degli scambi o di altre attività. Le competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. Poiché le misure previste comportano l'adozione di atti di portata generale e per la maggior parte riguardano i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, è opportuno adottarle secondo la procedura d'esame. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove, in casi debitamente giustificati, motivi imperativi di urgenza lo richiedano ai fini di un'adeguata tutela degli interessi dell'Unione.
- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire le modalità e procedure che presiedono all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie, nel caso anche sotto forma di restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti in quest'ultimo accordo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Poiché soltanto l'Unione è parte dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sul piano del diritto internazionale l'Unione è l'unica che possa intervenire in relazione ad essi. Il presente

²⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e procedure che permettono l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") e degli eventuali accordi integrativi dello stesso.
2. Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dall'Unione (di seguito "misure"):
 - (a) la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (b) le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 374 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (c) le misure di riequilibrio e le contromisure di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (d) le misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio di vettori del Regno Unito e a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le operazioni dei medesimi vettori, di cui all'articolo 434, paragrafo 4, e all'articolo 435, paragrafo 12, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (e) la sospensione degli obblighi di accettazione di cui all'articolo 457 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (f) le misure correttive di cui all'articolo 469 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (g) le misure compensative e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 501 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (h) le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 506 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (i) la sospensione o la cessazione dell'applicazione del protocollo I in relazione a uno o più programmi o attività dell'Unione adottati in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o a parte di essi, di cui agli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - (j) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo 749 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

- (k) le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- (l) le restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il Regno Unito non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie in virtù di detto accordo o dell'accordo di recesso possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;
- (m) la sospensione degli obblighi derivanti dall'articolo 178 dell'accordo di recesso nel contesto dell'esecuzione di un lodo del collegio arbitrale;
- (n) le misure correttive di cui all'articolo 13 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso;
- (o) le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo 16 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso.

Articolo 2
Esercizio dei diritti dell'Unione

1. È conferito alla Commissione il potere, mediante atti di esecuzione:
 - (a) di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e,
 - (b) laddove la misura consista nella sospensione di un obbligo derivante da uno degli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di imporre restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'accordo in questione, che l'obbligo sospeso altrimenti precluderebbe.

Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità delle misure adottate.
2. Le misure da adottare a norma del paragrafo 1 sono determinate in base ai seguenti criteri, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione:
 - (a) efficacia delle misure nell'indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
 - (b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati dal Regno Unito;
 - (c) disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;
 - (d) assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure;
 - (e) eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti negli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione.

4. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
5. Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
6. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
7. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 4

Relazione con le altre disposizioni del diritto dell'Unione

Il presente regolamento si applica a prescindere da qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione che disciplini la stessa materia adottata in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Riesame

Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente